



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 44 del 08/04/2019

OGGETTO: MODIFICA ALL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016

L'anno **duemiladiciannove** addì **otto** del mese di **aprile** alle ore **19:50** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Sindaco	Presente
GHIZZI PIER CLAUDIO	Vice Sindaco	Presente
ALBERTONI NADIA	Assessore	Presente
PREVIDI LARA	Assessore	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale MELI BIANCA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **SALVARANI MASSIMO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Visti:

· l'articolo 48 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL), che dispone: *“E’, altresì, di competenza della giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio”;*

· l'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che dispone:

1. *Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.*

2. *A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.*

3. *L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.*

4. *Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad*

esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

Premesso che con deliberazione di Giunta n. 24 dell'11/3/2019 è stato approvato il regolamento che stabilisce criteri e modalità di costituzione e ripartizione del fondo destinato agli incentivi per le funzioni tecniche, ai fini di dotare l'Amministrazione di uno strumento efficace ed aggiornato alla normativa vigente per la gestione dei processi di programmazione e controllo delle opere o lavori, dei servizi e delle forniture che garantisca l'esecuzione dei contratti nel rispetto dei documenti a base di gara, dei progetti, dei tempi e dei costi stabiliti;

Rilevato che il regolamento approvato dal Comune è stato redatto, anche con riferimento alle modalità di liquidazione del fondo, sulla scorta della Proposta di regolamento per gli incentivi per le funzioni tecniche elaborata dall'Anci e pubblicata nel mese di maggio 2018 (cfr art. 27) e dello Schema regolamento incentivi ai sensi dell'art. 113 comma 2 del Codice dei contratti pubblici, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel mese di luglio 2018 (cfr art. 13);

Considerato peraltro che:

- la Corte dei Conti sezione Autonomie con parere n. 6 del 26/4/2018 ha affermato che l'Amministrazione aggiudicatrice *“stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Una condizione, dunque che collega necessariamente l'erogazione dell'incentivo al completamento dell'opera o all'esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell'appalto in conformità ai costi ed ai tempi prestabiliti”*;

- la Corte dei Conti pare condizionare l'erogazione dell'incentivo al completamento dell'opera o all'esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell'appalto in conformità ai costi ed ai tempi prestabiliti;

Visto il parere del Collegio dei Revisori del 29/3/2019 prot. 7055 e ritenuto prudenzialmente di adeguare il regolamento al citato orientamento della Corte dei Conti sezione Autonomie, con modificazione dell'art. 8 *“Liquidazione del fondo”*, relativamente all'erogazione dell'incentivo al completamento dell'opera o all'esecuzione della fornitura o del servizio oggetto dell'appalto in conformità ai costi ed ai tempi prestabiliti ed in attesa di ulteriori interpretazioni sulla tempistica di erogazione del fondo;

Ricordato che che in sede di contrattazione decentrata vanno approvati i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche tra i dipendenti interessati, come previsto dall'art. 113, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, che vengono adottati nel presente regolamento posto in approvazione;

DELIBERA

1. DI MODIFICARE l'art. 8 del Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, redatto ai sensi dei sopra citati commi 2, 3 e 4 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, approvato in data 11/3/2019 con delibera n. 24, ovvero sostituendo i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 8 con un unico comma 3 come segue:

ARTICOLO 8 – Liquidazione del fondo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta con provvedimento del responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile unico del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto o meno dei tempi previsti nel provvedimento di assegnazione del relativo incarico e le corrispondenti proposte di pagamento.
2. La suddetta relazione, oltre ai dati specificati, deve contenere l'indicazione di eventuali ritardi, incrementi dei costi e/o inadempimenti, proponendo e motivando, in tal caso, la riduzione dell'incentivo o l'esclusione dallo stesso secondo quanto previsto dal precedente articolo 7.
- ~~3. La liquidazione delle quote parti di incentivo riferite a:
personale incaricato alla programmazione della spesa er per investimenti (redazione programma triennale LL.PP. e biennale di fornitura e servizi ai sensi dell'art. 21 del Codice);
personale incaricato della verifica preventiva dei progetti ai sensi dell'art. 26 del Codice;
personale incaricato della predisposizione, controllo delle procedure di bando ed esecuzione contratti pubblici ai sensi del codice;
responsabile unico del procedimento, limitatamente al 50% della quota allo stesso spettante;
rispettivi collaboratori;
è effettuata ad avvenuta conclusione della procedura di aggiudicazione (ovvero ad esecutività della determina di aggiudicazione dell'appalto) o successivamente all'approvazione di eventuali varianti in corso d'opera.~~
- ~~4. La liquidazione delle quote parti di incentivo riferite all'esecuzione dei lavori, servizi e forniture spettanti a:
incaricati dell'ufficio di direzione lavori o dell'esecuzione;
incaricati del collaudo o della certificazione di regolare esecuzione;
responsabile del procedimento, per il restante 50% della quota spettante allo stesso;
incaricato alla verifica di conformità;
rispettivi collaboratori;
avviene successivamente all'approvazione del certificato di collaudo/di regolare esecuzione dell'opera o del lavoro, o della verifica di conformità per i servizi e forniture. Ovvero il saldo dell'incentivo dovrà essere erogato soltanto a completamento dell'opera o ad esecuzione del servizio o fornitura oggetto dell'appalto in conformità alle norme del codice D.Lgs 50/2016.~~
5. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura vengono comunque corrisposte le quote dell'incentivo relative alle attività espletate.
6. Nel caso di opere o lavori la cui fase esecutiva sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate.
7. Le determinazioni di impegno e di liquidazione degli importi relativi agli incentivi sono

trasmesse in copia al servizio competente alla gestione delle risorse umane per gli adempimenti di natura retributiva, dalla posizione organizzativa competente per materia.

2. DI DARE ATTO CHE l'articolo 8 Liquidazione del fondo, nel nuovo testo risulta quindi essere il seguente:

ARTICOLO 8 – Liquidazione del fondo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta con provvedimento del responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile unico del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto o meno dei tempi previsti nel provvedimento di assegnazione del relativo incarico e le corrispondenti proposte di pagamento.
2. La suddetta relazione, oltre ai dati specificati, deve contenere l'indicazione di eventuali ritardi, incrementi dei costi e/o inadempimenti, proponendo e motivando, in tal caso, la riduzione dell'incentivo o l'esclusione dallo stesso secondo quanto previsto dal precedente articolo 7.
3. La liquidazione dell'incentivo riferito alle attività effettivamente svolte avviene in una unica soluzione successivamente all'approvazione del certificato di collaudo e o di regolare esecuzione dell'opera o del lavoro, e successivamente all'approvazione della verifica di conformità per i servizi e forniture, ai sensi del codice appalti D.Lgs 50/2016.
4. Le determinazioni di impegno e di liquidazione degli importi relativi agli incentivi sono trasmesse in copia al servizio competente alla gestione delle risorse umane per gli adempimenti di natura retributiva, dalla posizione organizzativa competente per materia.

3. DI ALLEGARE al presente atto il Regolamento aggiornato con le modifiche

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000:

1. *Responsabile del servizio personale e responsabile area tecnica;*
2. *Responsabile del servizio finanziario;*

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)